



Comune di Pianiga

COMUNE DI PIANIGA

Città Metropolitana di Venezia

Disposizioni attuative per l'accesso al "Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini per pagamento rate mutuo prima casa"

Allegato A alla Delibera di Giunta Comunale n. 71 del 03/08/2021

DESTINATARI

Il "Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini per pagamento rate mutuo prima casa" è un contributo economico concesso dal Comune di Pianiga ai titolari di un mutuo di contratto per l'acquisto della prima casa, in situazione di temporanea difficoltà anche conseguenti all'emergenza coronavirus, **che abbiano presentato domanda al Fondo Gasparrini nel 2020, e che successivamente ne abbiano avuto accesso.**

Per i requisiti circa l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto "Fondo Gasparrini"), si rimanda al seguente link recante la norma vigente:

http://www.dt.mef.gov.it/it/attivita_istituzionali/interventi_finanziari/misure_casa/fondo_mutui/

INTERVENTO

Il Comune di Pianiga ha stanziato un fondo a favore dei titolari di un mutuo di contratto per l'acquisto della prima casa, in situazione di temporanea difficoltà, che abbiano fatto richiesta al Fondo Gasparrini dal 01/01/2020 al 31/12/2020: il Fondo Gasparrini copre il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione del mutuo: il fondo comunale è destinato a coprire il rimanente 50%.

- Verrà riconosciuto un solo contributo a domanda.
- La domanda dovrà essere presentata dal titolare del mutuo, nonché dal richiedente accesso al Fondo Gasparrini: potrà esserne presentata solo una domanda.
- Le risorse saranno ripartite dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda, ovvero dopo il 31/12/2021, in maniera proporzionale tra le domande che verranno presentate e che risulteranno idonee al contributo.
- Le risorse saranno ripartite sulla base del numero di domande presentate e ritenute idonee e dell'entità del fabbisogno spettante alle suddette domande.

REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Residenza nel Comune di Pianiga del titolare del mutuo, nonché richiedente il contributo;
2. Aver richiesto la sospensione delle rate del mutuo prima casa, nel periodo tra 01/01/2020 e il 31/12/2020 in quanto rientrante nelle seguenti casistiche di beneficiari:
 - a) La cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
 - b) La cessazione dei rapporti di lavoro "atipici" di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;



Comune di Pianiga

COMUNE DI PIANIGA

Città Metropolitana di Venezia

- c) La morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80 per cento.

In più, fino al 17/12/2020, la platea dei beneficiari era stata allargata a:

- a) lavoratore che ha subito una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
- b) lavoratore autonomo e libero professionista, inclusi artigiani e commercianti, (per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del Decreto legge n.18/2020) che ha registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell'istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.
- c) titolare di mutui per un importo massimo di 400.000 euro.
- d) titolare di mutui che fruiscono della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa).
3. Attestazione approvazione sospensione del mutuo rilasciata dalla Banca a seguito della richiesta di accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (D.L. "Cura Italia" n. 18/2020, art. 54 "Attuazione del Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini»");
4. Idoneo titolo di soggiorno per i cittadini non-comunitari (per informazioni sui titoli di soggiorno rivolgersi alla Prefettura territorialmente competente).

Per accedere al contributo non è richiesta la presentazione della situazione economica equivalente (ISEE), in quanto lo stesso accesso è vincolato all'aver ottenuto nel 2020 la sospensione del mutuo e aver beneficiato del Fondo di solidarietà mutui prima casa (Fondo Gasparrini), per il quale nel 2020 era stata temporaneamente sospesa la richiesta di presentazione dell'ISEE.

TEMPISTICHE E MODALITA' DI ACCESSO

Il richiedente compila la domanda per "Contributo comunale integrativo al Fondo Gasparrini per pagamento rate mutuo prima casa", completa degli allegati richiesti, e la presenta al Comune di Pianiga – Ufficio Protocollo o Ufficio Servizi Sociali, durante gli orari di apertura degli uffici o su appuntamento.

Sarà possibile presentare la domanda entro il 31/12/2021.

Le domande pervenute oltre tale termine verranno considerate escluse.

Le risorse saranno ripartite dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda, ovvero dopo il 31/12/2021, in maniera proporzionale tra le domande che verranno presentate e che risulteranno idonee al contributo.

INFORMAZIONI

Le eventuali richieste di informazioni andranno presentate in forma scritta all'indirizzo e.mail:

assistentesociale@comune.pianiga.ve.it.